



**COMUNE DI CREVOLADOSSOLA**

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI  
BARBIERE, PARRUCCHIERE ED  
ESTETISTA**



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

## INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG.	1
ART. 2	COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA	PAG.	1
ART. 3	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'	PAG.	2
ART. 4	AUTORIZZAZIONE RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA – PRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO – SOCIETA' INFRASETTOREALI	PAG.	3
ART. 5	AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVO	PAG.	3
ART. 6	CRITERI PER RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA	PAG.	4
ART. 7	CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI BARBIERI, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA	PAG.	4
ART. 8	SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'	PAG.	5
ART. 9	IDONEITA' IGIENICO – SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ADDETTI.	PAG.	5
ART. 10	REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI	PAG.	10



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

ART. 11	REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO	PAG.	11
ART. 12	ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE	PAG.	11
ART. 13	DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI	PAG.	12
ART. 14	DOMANDE DI TRASFERIMENTO	PAG.	12
ART. 15	SUBINGRESSO PER ATTO DI VIVI	PAG.	13
ART. 16	INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELLO ESERCIZIO	PAG.	13
ART. 17	VIDIMAZIONE ANNUALE DELL'AUTORIZ- ZAZIONE	PAG.	13
ART. 18	DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZ- ZAZIONE – SOSPENSIONI TEMPORANEE CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	PAG.	14
ART. 19	COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EFFETTI	PAG.	14
ART. 20	OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE, DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA	PAG.	15
ART. 21	CALENDARIO – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI – ESPOSIZIONI OBBLIGATORIE	PAG.	15
ART. 22	VIGILANZA	PAG.	16
ART. 23	SANZIONI	PAG.	16
ART. 24	ABROGRAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	PAG.	17



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

## ARTICOLO 1

### ( Oggetto del Regolamento)

- 1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista sono disciplinate oltre che dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142 e dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
- 2) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
- 3) Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna, relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore femminile", "acconciatore maschile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari.
- 4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prescrizioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

## ARTICOLO 2

**(Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista )**



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

Ai sensi dell'art. 41 della Legge 449/97 non si ravvisano le ragioni di opportunità e di funzionalità per la istituzione della Commissione Comunale di cui alla Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54.

## ARTICOLO 3

### (Modalità di svolgimento delle attività)

- 1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
- 2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
- 3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.
- 4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell' esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell' Autorità competente nei locali adibiti all' esercizio dell' attività; detti locali devono, comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico.
- 5) E' vietato l' esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di dimostrazione dei prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5, escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:
  - a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;
  - b) Le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria. Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all' attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri e parrucchieri per uomo e donna, nell' esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori famigliari e di personale dipendente per l' esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell' articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n. 1.
- 6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

trattamenti in corso, senza l'obbligo della comunicazione prevista dal D. L.vo 114/98 per gli esercizi di vicinato.

## ARTICOLO 4

**(Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa – compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio – società infrasettoriali)**

- 1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
- 2) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
- 3) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.
- 4) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa.
- 5) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso dei soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

## ARTICOLO 5

**(Autorizzazione amministrativa)**

- 1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Servizio di Polizia Municipale, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento :



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

- a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142 e dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare;
- b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati e al personale addetto.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi nel termine di 45 giorni, salva l'acquisizione del prescritto parere igienico-sanitario.

## ARTICOLO 6

### ( Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.

La distanza minima è così calcolata:

- m 50 per l'attività di parrucchiere per uomo e donna
- m 50 per l'attività di barbiere
- m 50 per l'attività di estetista.

Per distanza tra gli esercizi si deve intendere la distanza intercorrente tra gli ingressi degli esercizi misurata lungo il percorso pedonale più breve.

## ARTICOLO 7

### (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

- 1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionato al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 6 e al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
- 2) E' consentito il trasferimento, in deroga alle distanze minime previste dall'articolo 6, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno al 50% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

- a) definito perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre cause analoghe;
- b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei da documentare.

## ARTICOLO 8

### (Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività)

- 1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
  - a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq 10 per un solo posto di lavoro, mq 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
  - b) estetisti mq 14.
- 2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
- 3) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 9.

## ARTICOLO 9

### (Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e degli addetti)

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere od estetista, devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito elencati:

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:
  - a) altezza non inferiore a m. 2,70 ;



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

- b) la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'areazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole dell'ASL competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale ( D.P.R. 303/1956, art. 10);
- c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati , sia alle esigenze di privacy e comfort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Sono ammessi, in particolari casi, anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
- pareti ricoperte di piastrelle fino a metri 1,50;
- dotazione di lavandino all'interno e di tazza.

Gli stessi devono essere forniti, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbieri e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 05.03.1990, n. 46.

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'ASL competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19.03.1956 n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente;
- b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di m 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti, ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a m 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti ed il pavimento devono essere arrotondati.



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

- 6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente vanno installati su parete piastrellata fino a m 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di m 0,30.

Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso; questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

- 7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (DPR 19 marzo 1956 n. 303, art. 18).

- 8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli a destinazione esclusiva di quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

- 9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di:

- asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata a ogni servizio;
- rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoratori.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiali per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico ( intossicazioni, allergie, malori) ; dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

- 10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggiatesta, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi ad ogni persona.



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

- 11) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
- a) L'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente.
  - b) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza.
  - c) Prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
  - d) Nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento.
  - e) Per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura.
  - f) Le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite.
  - g) Tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, devono eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti del tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL, quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio.
  - h) Gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione.
  - i) In caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico.
  - j) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente, inoltre la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti.
  - k) Le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio.
  - l) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini.



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

- m) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed essere manipolati con l'utilizzo di guanti monouso.
  - n) I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, in cui le esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente.
  - o) Il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno m/sec 0,5 alla cappa e possibilmente a cappa chiusa.
  - p) Durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere.
  - q) Gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di avere pulito accuratamente lo strumento da disinfettare in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di g 20 per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
  - r) Gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
- 12) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL i casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'organo di vigilanza dell'ASL eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (DPR 1124 del 1965).
- 13) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi comunque adibito all'esercizio dell'attività deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria.  
Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17 ottobre 1967 n. 977.  
I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

- 14) Le acque reflue provenienti dalle attività di barbiere, parrucchiere o estetista che debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi, sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del citato art. 14, purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

## ARTICOLO 10

### **(Requisiti igienici per le attività svolte presso Ospedali, Case di Cura, Istituti Assistenziali con ricovero permanente e Comunità varie sui malati e sui deceduti)**

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

## ARTICOLO 11

### (Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio)

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario ai seguenti requisiti :

- a) locali : devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 9 per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino e alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.
- b) Impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:  
deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente, su parete piastrellata fino a m 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di m 0,30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile , muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico-sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 9 punti 6,7,9,10,11,13,14 devono essere rispettate.. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso e i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

## ARTICOLO 12

### (Altre disposizioni igienico – sanitarie )

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

## ARTICOLO 13

### (Domande di nuove autorizzazioni)

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Comune ed in particolare devono essere riportate:
  - a) generalità del richiedente ( nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
  - b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
  - c) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista).
  
- 2) A tale istanza devono essere allegati:
  - a) certificazione del possesso della qualifica professionale ovvero dichiarazione attestante che la persona è già iscritta all'Albo Imprese Artigiane; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere certificata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda o dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza;
  - b) dichiarazione attestante il possesso del libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda;
  - c) pianta planimetrica in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
  - d) descrizione dei locali da adibire all'attività;
  - e) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

Le certificazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere sostituite da autocertificazioni rese ai sensi di legge.

- 3) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento di esercizi già esistenti, verrà data priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

## ARTICOLO 14

### (Domande di trasferimento)

Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 13.



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

## ARTICOLO 15

**(Subingresso per atto tra vivi)**

Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 13 e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa.

## ARTICOLO 16

**(Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'esercizio)**

- 1) Nel caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
- 2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

## ARTICOLO 17

**(Vidimazione annuale dell'autorizzazione)**

- 1) L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte del Servizio Comunale competente.
- 2) Per l'adempimento di cui al comma precedente i titolari delle autorizzazioni devono inoltrare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno apposita domanda.
- 3) Sull'istanza per la vidimazione è fatto obbligo indicare esattamente:
  - a) la residenza del titolare o legale rappresentante;
  - b) l'ubicazione dell'esercizio;
  - c) il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro o ancora di apprendistato.



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

## PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

### ARTICOLO 18

**(Decadenza e revoca dell'autorizzazione – sospensioni temporanee – cessazione dell'attività )**

- 1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 16.
- 2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
  - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal citato articolo 5:
  - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
  - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
- 3) L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre giorni 30 dalla notifica; qualora passato tale termine si ripresentino carenze nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.
- 4) Il comune può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
- 5) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Comune in caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30 giorni..
- 6) Per periodi superiori a 30 giorni il Comune può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.
- 7) L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.
- 8) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Comune entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

### ARTICOLO 19

**(Comunicazione dei provvedimenti – effetti)**

- 1) I provvedimenti del Comune sono comunicati per iscritto agli interessati .



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

- 2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.
- 3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

## ARTICOLO 20

### **(Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'Autorità sanitaria)**

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

## ARTICOLO 21

### **(Calendario – orari di apertura e chiusura degli esercizi – esposizioni obbligatorie)**

- 1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di :
  - a) autorizzazione amministrativa;
  - b) listino prezzi;
  - c) orario di apertura settimanale;
  - d) calendario festività.

- 2) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:

Apertura antimeridiana non oltre le ore 09,00

Chiusura serale non oltre le ore 20,00

Nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale la chiusura serale non potrà essere effettuata oltre le ore 21,00.

Ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposito modulo.



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

- 3) Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni devono scegliere un unico tipo di orario tra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
- 4) Fatte salve deroghe di carattere particolare nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività del Patrono comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.
- 5) Nel periodo compreso tra la terza domenica di marzo e la terza domenica di ottobre, nel periodo natalizio dal 1 dicembre al 10 gennaio e nella settimana di Pasqua, è data facoltà agli esercenti di derogare alla chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale.
- 6) Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

## ARTICOLO 22 (Vigilanza)

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità competente possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

## ARTICOLO 23 (Sanzioni)

- 1) L'inosservanza delle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dal Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.
- 2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:
  - a) richiamo e/o diffida;
  - b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;
  - c) revoca dell'autorizzazione.



# COMUNE DI CREVALDOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

---

- 3) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.
- 4) Il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.

## ARTICOLO 24

**(Abrogazione ed entrata in vigore)**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della Delibera di adozione.
- 2) Dalla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 8 febbraio 1990.